

## COMUNICATO STAMPA

### LE OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO PROPOSTO DAL CNDCEC E POSTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE

Roma, 11 marzo 2024

Le Associazioni ANC, ANDOC e UNICO hanno presentato le loro osservazioni, entro il termine previsto dalla pubblica consultazione, sul nuovo codice deontologico proposto dal CNDCEC.

**È stata ribadita dalle Associazioni l'inadeguatezza della tempistica riservata alla pubblica consultazione, che non ha permesso alla categoria di affrontare un dibattito interno partecipato e approfondito. È stato altresì fatto presente che sarebbe stato opportuno attuare prima la riforma della norma che regolamenta la professione (D. Lgs. 139/2005 vigente) e solo successivamente procedere all'armonizzazione delle norme interne (codice e regolamenti). Non è un caso che lo stravolgimento dell'iter adottato dal CNDCEC abbia fatto sì che alcuni articoli del codice deontologico proposto siano formulati in violazione di disposizioni di legge attuali.**

**Pur rappresentando l'opportunità di sospendere e rinviare la consultazione sul codice deontologico come pure l'opportunità che il Consiglio Nazionale condivida con la categoria le bozze del riformato D. Lgs 139/2005, le Associazioni hanno ritenuto di prendere parte alla consultazione attraverso il coinvolgimento degli iscritti, le cui indicazioni, infatti, sono state raccolte e sono confluite nel documento che le stesse hanno presentato al Consiglio Nazionale.**

**L'intera formulazione del nuovo codice deontologico si caratterizza per una eccessiva discrezionalità (vedasi le norme sui rapporti tra colleghi, sul compenso professionale, sui rapporti con i mezzi di informazione e di comunicazione sociale), aspetto questo sicuramente preoccupante soprattutto quando si riferisce a norme che contemplano provvedimenti sanzionatori e che quindi dovrebbero essere improntate alla determinatezza.**

**Senza contare norme anacronistiche che catapultano la categoria nel passato, ignorandone la storia degli ultimi vent'anni (articolo 44 - Informazione, pubblicità informativa e utilizzo dei titoli, comma 5) e altre che, in alcuni casi, sembrano voler comprimere il confronto e la libera espressione dei professionisti.**